



COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

(D.L.Lgt. 23 Novembre 1944 n.382)

Piazza della Repubblica, 32 - 95131 CATANIA
TEL: 095-534297
FAX: 095-7462379

E-mail: geometrict@tiscali.it
Sito Web: www.geometrict.it
C. F. 80003630870

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ALBO

PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra - Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274 – che così recita: *“Spetta all’associazione sindacale – oggi Collegio - determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l’esazione del contributo, che la Commissione centrale, -oggi Consiglio Nazionale- costituita nel modo indicato dall’art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l’art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537”*.

1) DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D’ISCRIZIONE

Per contributo annuale di iscrizione s’intende la somma che ogni iscritto al Collegio dei Geometri e G. L. della Provincia di Catania deve pagare ogni anno a partire dall’anno solare di iscrizione, fino al momento della cancellazione.

2) DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Provinciale del Collegio definisce con propria delibera l’importo del contributo relativo all’anno successivo.

In mancanza di Deliberazioni da parte del Collegio Provinciale l’importo del contributo rimarrà invariato rispetto all’anno precedente.

3) SCADENZA DEL VERSAMENTO

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale al Collegio Provinciale dei Geometri e G. L. di Catania è il **31 Marzo di ciascun anno**.

Il Consiglio, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dandone comunicazione a tutti gli Iscritti con modalità definite nella stessa Delibera di modifica.

4) TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Tutti gli Iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri e G. L. della Provincia di Catania fino alla data della cancellazione sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno in corso, compreso coloro che siano stati cancellati o abbiano presentato domanda di cancellazione nel corso dello stesso anno della cancellazione.

I Geometri provenienti da altro Collegio Provinciale e le reinscrizioni allo stesso Collegio Provinciale di Catania, oltre al contributo annuale, **sono tenuti a pagare il contributo di prima iscrizione** anch'esso stabilito mediante delibera di cui al precedente art. 2 del presente regolamento.

5) ISCRIZIONE ALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi da/o ad altro Collegio Provinciale devono essere in regola con i pagamenti dovuti al Collegio Provinciale di appartenenza al momento dell'istanza di cancellazione o trasferimento.

6) AVVISI DI PAGAMENTO

Entro il mese precedente la data di scadenza, il Collegio Provinciale invierà una circolare di avviso o altro valido documento, per la riscossione del contributo annuale a tutti gli Iscritti titolari dell'obbligo di pagamento. L'avviso riporterà:

- l'indicazione dell'importo comprensivo della quota annuale;
- la data di scadenza per il pagamento;
- le modalità per effettuare il versamento.

Il Collegio dei Geometri e G. L. della provincia di Catania non è responsabile per eventuali disguidi postali o eventuali variazioni di residenza non comunicate dall'Iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza.

Per una corretta gestione amministrativa l'Iscritto è tenuto a comunicare, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dall'avvenuta modifica (anche in ottemperanza a quanto dallo stesso dichiarato al momento dell'iscrizione all'Albo), ogni variazione dei propri recapiti alla Segreteria del Collegio mediante compilazione di apposito modello, consegnabile personalmente o via e-mail certificata o via fax o per posta.

L'Iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

7) VERIFICA PAGAMENTI

Entro il 30 Giugno di ogni anno, salvo diversa disposizione del Consiglio, la segreteria del Collegio provvederà alla registrazione dei pagamenti, sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto incaricato della riscossione (banca, poste o altro ente) e provvederà ad avvisare, tramite e-mail certificata o via fax o per posta, gli Iscritti di cui non risulta pervenuto il pagamento per ottenere dagli stessi un riscontro diretto, richiedendo altresì la eventuale regolarizzazione comprensiva delle spese amministrative di cui ai seguenti punti del presente regolamento.

Si ricorda che in base alla legge le ricevute di pagamento sono da conservare per almeno i 5 anni successivi alla data di pagamento e devono essere esibite in caso di richiesta dell'Ente.

8) ISCRITTI MOROSI

Gli iscritti che non pagano il contributo entro la data di scadenza prevista al punto 3) sono tenuti al versamento di una sanzione oltre l'interesse aggiuntivo di mora a copertura delle spese amministrative.

9) IMPORTO DELLE SANZIONI E INTERESSI DI MORA

Le sanzioni, l'interesse di mora e le spese amministrative sono così determinate:

- **entro il 60° giorno (31 maggio) la sanzione è pari al 10% del contributo albo;**
- **entro il 120° giorno (31 luglio) la sanzione è pari al 20% contributo albo;**
- **dal 120° giorno, oltre alla sanzione del 20% del contributo albo, sarà applicato un interesse di mora in ragione del 6% annuo;**
- le spese di amministrazione non potranno superare l'importo massimo del costo dell'invio delle raccomandate e dell'eventuale notifica tramite atto giudiziario.

10) SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI

In base all'art. 2 della L. 436 del 03.08.1949, gli Iscritti morosi alla data del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la morosità sono soggetti alla sanzione disciplinare per la sospensione dall'esercizio della professione. L'applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui all'art. 11 del Regolamento per la professione di Geometri e successive modifiche e/o integrazioni.

La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio del Collegio quando l'Iscritto dimostra di aver corrisposto al Collegio tutti i contributi annuali dovuti e le relative more,

oltre al pagamento delle spese di revoca che vengono determinate con delibera di consiglio entro il 30 novembre di ogni anno.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

11) ASPETTI GESTIONALI E CONTABILI

Entro il 31 Ottobre di ciascun anno viene compiuto, con unico atto, l'accertamento delle entrate riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento per quanto attiene al contributo annuale.

Entro la medesima data viene compiuto l'accertamento delle entrate per quanto attiene all'importo di mora relativamente agli Iscritti inadempienti degli anni precedenti.

L'elenco dei morosi accertati, verrà, successivamente alla data del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la morosità, trasmesso al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad intraprendere le azioni necessarie all'emissione del provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale degli iscritti morosi.

L'Iscritto moroso non potrà accedere ai servizi di segreteria e partecipare a corsi e seminari formativi se non prima avere regolarizzato la propria posizione contributiva di iscrizione all'Albo.

A titolo esemplificativo si riporta il seguente prospetto:

Esempio Anno 2015:

- 31 Marzo: Scadenza pagamento contributo Albo pari ad €. 220,00;
- 31 Maggio : data entro la quale l'importo da pagare è pari ad €. 242,00 (€. 220,00 + 10% quale sanzione);
- 31 Luglio : data entro la quale l'importo da pagare è pari ad €. 264,00 (€. 220,00 + 20% quale sanzione);
- 1 Agosto: Termine successivo al quale, oltre alla sanzione del 20% del contributo albo, viene applicata la mora del 6% annuo sull'importo del contributo Albo (€. 264,00 + 6% annuo di €. 220,00);
- 31 Ottobre: Accertamento delle entrate riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento per quanto attiene al contributo annuale;
- 31 Marzo 2016: data dalla quale viene stilato l'elenco dei morosi soggetti a sanzione disciplinare per la delibera di sospensione per morosità.